



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0095/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0084/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Valentina Ramella - Presidente
Antonella Arpini - Componente
Paolo Clarizia - Componente
Andrea Fedeli - Componente
Roberto Pellegrini - Componente (Relatore)
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 30 ottobre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 7105/1125pf25-26/GC/DP/ff del 29 settembre 2026, depositato il 1° ottobre 2026, nei confronti del sig. Erba Marco e della sig.ra Toni Sabrina, nonché nei confronti della società Lissone Calcio SSD A RL (già AC Lissone), la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l'atto di deferimento della Procura Federale n. 7105/1125pf25-26/GC/DP/ff del 29 settembre 2026, depositato il 1° ottobre 2026, nei confronti di:

- **ERBA Marco**, all'epoca dei fatti allenatore Uefa C tesserato per la società A.C. Lissone, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 66 delle N.O.I.F. e dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso consentito che il calciatore minorenni sig. S.N. (classe 2015), all'epoca dei fatti tesserato per la società A.C. Lissone, accedesse al recinto di gioco e sostasse in panchina, ancorché non iscritto in distinta, nelle gare ufficiali della stagione sportiva 2025-2026 disputate nel campionato Pulcini dal gruppo squadra anno di nascita 2016, del quale il predetto giovane calciatore non avrebbe potuto far parte in ragione del requisito anagrafico;
- **TONI Sabrina**, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.C. Lissone, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 66 delle N.O.I.F., per avere la stessa consentito e comunque non impedito che il calciatore minorenni sig. S.N. (classe 2015), all'epoca dei fatti tesserato per la società A.C. Lissone, accedesse al recinto di gioco e sostasse in panchina, ancorché non iscritto in distinta, nelle gare ufficiali della stagione sportiva 2025-2026 disputate nel campionato Pulcini dal gruppo squadra anno di nascita 2016, del quale il predetto giovane calciatore non avrebbe potuto far parte in ragione del requisito anagrafico;
- **Lissone Calcio S.S.D. A R.L.** a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sig.ri Sabrina Toni e Marco Erba, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

L'accordo ex art. 127 CGS

Prima dell'apertura dell'udienza, così come previsto dall'art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale ed il sig. Marco Erba hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza l'Avv. Debora Bandoni in rappresentanza della Procura Federale e l'Avv. Francesca Auci, ritenuto, ai sensi dell'art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficace l'accordo;

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica al sig. Marco Erba la sanzione di mesi 2 (due) di squalifica.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

IL RELATORE
Roberto Pellegrini

IL PRESIDENTE
Valentina Ramella

Depositato in data 30 ottobre 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai